



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale dei Magistrati

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali

Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali

LORO SEDI

E, p.c.

***Al Signor Capo Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi***

Al Signor Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

Alla Direzione Generale del bilancio e della contabilità

Alla Direzione generale del personale e della formazione

OGGETTO: Copertura assicurativa Inail magistrati onorari confermati

Sono pervenute a questa Direzione Generale numerose richieste di chiarimenti in materia di tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei magistrati onorari, con particolare riguardo all'ambito soggettivo di applicazione delle tutele ed alla titolarità del rapporto assicurativo.

Sotto il primo profilo, i quesiti ineriscono segnatamente all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 25 d.lgs 116/2017 anche ai magistrati onorari confermati, ai sensi dell'art. 29 d.lgs 116/2017, con particolare riguardo a coloro che hanno optato per il regime di esclusività.

A tal proposito si ritiene che, in mancanza di opzioni normative e interpretative di segno contrario, debba trovare applicazione, anche nei confronti dei magistrati onorari confermati, il sistema di tutela previsto dall'art. 25 dianzi richiamato, rilevandosi, quanto all'ambito temporale di applicabilità, che la circolare INAIL n. 50/2017 afferma che "l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è prevista per il giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, nonchè per quelli in servizio alla medesima data."

Per le medesime considerazioni, quanto alla titolarità del rapporto assicurativo, avuto riguardo alla immutata titolarità del potere gestionale dei capi degli uffici giudiziari rispetto al personale magistratuale onorario in servizio presso le rispettive sedi, si ritiene che siano ad oggi applicabili le linee guida di cui alla circolare m_dg.DOG.20/12/2017.0238760 della Direzione Generale dei Magistrati, che individua nei capi degli uffici giudiziari gli esclusivi titolari del rapporto assicurativo, cui pertanto compete l'attivazione della copertura assicurativa INAIL mediante le consuete procedure di autoliquidazione.

Si rimane a disposizione per fornire ulteriori indicazioni, ove ritenuto necessario.

Il Direttore Generale
Carmela Squicciarini

